

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 374)

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARIS, PARRI, BERGAMASCO, DI PRISCO,  
ZELIOLI LANZINI, CIFARELLI e BANFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Istituzione di un assegno vitalizio di benemeranza a favore degli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso di questi anni il Parlamento si è più volte occupato di quei cittadini che — per le persecuzioni subite in occasione ed a causa della loro attività antifascista, assunta come attività svolta oggettivamente e soggettivamente nell'interesse della comunità nazionale — hanno subito menomazioni facilmente accertabili e valutabili, o, pur nell'assenza di evidenti postumi invalidanti, hanno comunque subito danni, costituiti, per esempio, da periodi di detenzione o di malattia o di disoccupazione involontaria, durante i quali non hanno avuto, per colpa altrui o comunque senza colpa propria, la possibilità di versare i contributi previdenziali di legge e di preconstituirsì una posizione previdenziale ed assistenziale quale avrebbero, invece, potuto costituirsi ove si fossero dedicati unicamente alla cura dei loro interessi e non avessero anteposto nelle scelte della loro vita il bene del Paese ad un loro malinteso bene personale.

E così sono stati riconosciuti ai perseguitati politici antifascisti i diritti, a carico dello Stato, di un assegno vitalizio di invalidità, di un assegno vitalizio di benemeranza, del versamento dei contributi previ-

denziali omessi per i periodi di detenzione e di disoccupazione involontaria, oltre ai diritti al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra.

Certamente con questi provvedimenti non è stato esaurito il doveroso intervento per ripristinare posizioni di eguaglianza tra tutti i cittadini, per eliminare tutte le situazioni di ingiustizia e per risolvere tutti i problemi che affliggono le troppo provate categorie dei cittadini perseguitati dal fascismo.

Molto rimane da fare e sarà compito del Parlamento della V legislatura il farlo.

Ma tra i provvedimenti più urgenti, indilazionabili addirittura, vi sono quelli indispensabili per equiparare, nel trattamento da parte dello Stato, i cittadini perseguitati dal fascismo sino all'8 settembre 1943 con i cittadini perseguitati dal fascismo dopo quella data.

Questo disegno di legge vuole riempire, almeno in parte, la lacuna legislativa in questo campo, estendendo ai deportati nei campi di sterminio nazisti ed ai loro familiari superstiti le provvidenze già adottate e

concesse per i cittadini perseguitati dal fascismo prima dell'8 settembre 1943.

Ricordarvi chi furono i deportati politici e cosa abbiano fatto e quali devastazioni fisiche e psichiche — soventi affioranti a distanza di anni — abbiano subito anche i pochissimi superstiti di quegli infami campi, significa recarvi offesa.

Ricordarvi quali effetti a cascata e perduranti nel tempo abbia indotto la deportazione nella vita di ciascun deportato, rendendone difficile l'inserimento civile, rendendone fragile l'equilibrio fisico e psichico, anche nell'assenza di evidenti traumi o di quadri patologici tipici, significa addebitarvi assoluta ignoranza di tutta la letteratura concentrazionaria, delle conclusioni di qualificate indagini mediche e sociali in sede di Congressi internazionali, significa negarvi addirittura capacità di intuire e di intendere le implicazioni proprie di ogni dramma umano.

Mauthausen, Dachau, Auschwitz, Ravensbrück, Flossenbürg e tanti e tanti altri campi ed il loro significato politico ed umano sono impressi indelebilmente nella mente e nel cuore di tutti gli uomini e sono senza ormai della loro cultura.

Servirà soltanto ricordarvi — perchè siate spronati a fare subito ciò che è necessario ed a farlo in fretta, prima che il tempo

renda inutile il nostro intervento con la sua fatale falce delle fila dei pochi sopravvissuti — che oggi i superstiti sono meno di tre mila ed i familiari dei caduti sono poco più di dieci mila, come è stato dimostrato in sede di ripartizione del cosiddetto indennizzo tedesco distribuito in base al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

Coloro che saranno ammessi alle provvidenze previste in questo disegno di legge saranno ancora meno, perchè dei pochi superstiti molti non hanno ancora raggiunto l'età nella quale è previsto l'intervento dello Stato e dei familiari dei caduti molti non sono oggi più cittadini italiani perchè di nazionalità slovena o croata (per i quali, invece, l'indennizzo di cui al decreto n. 2043 è stato operante) e molti non versano, infine, nelle condizioni previste dal disegno di legge per poter essere titolari dei diritti ai quali si intende dare vita.

Questo ricordiamo per sottolineare anche quanto sia modesto l'onere finanziario che viene posto a carico dello Stato e quanto maggiormente ingiusto diverrebbe, proprio in relazione alla modestia del sacrificio finanziario richiesto, il rifiuto di compiere questo piccolo atto di giustizia.

Queste sono le ragioni, egregi colleghi, per le quali vi chiediamo di voler votare a favore di questo disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K. Z. è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno com-

piùto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà loro concesso un assegno vitalizio di benemerenzza pari al minimo della pensione contributiva della Previdenza sociale.

#### Art. 2.

L'assegno vitalizio di benemerenzza sarà adeguato sistematicamente al costo della vita, con i criteri della cosiddetta scala mobile applicata per i salari.

#### Art. 3.

Il diritto all'assegno vitalizio di benemerenzza, nel caso in cui il deportato sia morto nel campo od anche successivamente, si trasferisce intieramente al coniuge superstite, o ai figli minori e, in mancanza di questi, ai genitori o, infine, ai figli o ai fratelli inabili al lavoro.

#### Art. 4.

Le domande per ottenere i benefici previsti in questa legge sono ammesse senza limiti di tempo.

#### Art. 5.

Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte d'appello, presidente;

b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopra indicati;

c) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED), Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), Associazione nazionale ex internati militari (ANEI), Unione delle comunità israelitiche.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parità dei voti prevale quello del presidente.

Nell'esame delle domande la Commissione può ritenere validi a comprovare la deportazione e le ragioni della medesima atti notori e testimonianze dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

#### Art. 6.

L'assegno vitalizio di benemerenzza di cui alla presente legge è posto a carico del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, valutato in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.